

Regione Calabria
REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 17 giugno 2013, n. 7

Regolamento per la disciplina degli incarichi conferiti ai dipendenti della Regione Calabria da Enti pubblici o da privati.

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, di seguito, per brevità, denominato Regolamento, disciplina gli incarichi retribuiti per prestazioni non comprese nei compiti e doveri d'ufficio, conferiti ai dipendenti della Regione Calabria da Enti pubblici diversi dall'Amministrazione di appartenenza o da privati.

2. Il Regolamento si applica a tutto il personale, di seguito, per brevità, denominato dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, pieno o parziale, con prestazione lavorativa maggiore del 50%, o comunque in servizio, anche in assegnazione temporanea (ad esempio in comando, distacco), presso la Regione Calabria.

ART. 2

Incarichi ed attività vietate

1. E' fatto divieto ai dipendenti di svolgere altra attività lavorativa subordinata o autonoma, essendo lo stato giuridico di pubblico dipendente incompatibile con ogni altro ufficio retribuito.

2. I dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro con la Regione Calabria, non possono:

- a) esercitare un'attività di tipo commerciale, industriale, professionale, artigianale o comunque imprenditoriale: sono vietati gli incarichi da cui consegua la qualifica d'imprenditore industriale o commerciale ex art. 2195 c.c., le attività artigianali esercitate in modo continuativo, professionale e lucrativo, l'attività d'imprenditore agricolo a titolo principale, l'attività di agente o di rappresentante di commercio, in quanto attività ausiliaria delle attività industriali o commerciali;
- b) instaurare altri rapporti d'impiego, sia alle dipendenze di altri Enti che alle dipendenze di privati;
- c) assumere a qualunque titolo cariche in società di persone o di capitali aventi scopo di lucro (in questa categoria rientrano le banche popolari e le banche di credito cooperativo), compresa la partecipazione a collegi sindacali, tranne che si tratti di cariche in società, aziende o enti per i quali la nomina sia riservata all'Amministrazione;
- d) esercitare qualsiasi attività estranea al rapporto di pubblico impiego, che oltrepassi i limiti della saltuarietà ed occasionalità o si riferisca allo svolgimento di libere professioni.

ART. 3

Incarichi professionali

1. I dipendenti non possono svolgere a favore di altri soggetti, pubblici o privati, attività di natura libero-professionale, che presupponga l'iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per quanto previsto dall'ordinamento per i dipendenti a tempo parziale con orario fino al 50% e fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 4

Incarichi non soggetti ad autorizzazione

1. Non sono oggetto di autorizzazione gli incarichi connessi alla specifica qualifica, funzione o carica istituzionale ricoperta dal dipendente e quelli svolti in rappresentanza della Regione Calabria (cioè nei quali il dipendente agisce per conto della Regione, rappresentando la sua volontà ed i suoi interessi, per delega o mandato formale, ricevuto da organi della stessa).

2. Non necessitano di preventiva autorizzazione le prestazioni retribuite e non, derivanti da:

- e) collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- f) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- g) partecipazione a convegni e/o seminari di studio in qualità di relatori (è invece richiesta l'autorizzazione se il dipendente partecipa ad un corso di aggiornamento o di formazione in qualità di docente);

- h) incarichi effettuati a titolo gratuito o per i quali è corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese documentate, compresi i progetti di civile abitazione ad uso proprio o dei parenti o affini entro il secondo grado;
 - i) incarichi conferiti dalle Organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - j) perizie giudiziarie nell'interesse della Regione Calabria;
 - k) attività agricola di modesta entità, che non dia luogo ad un volume d'affari che comporta l'apertura della partita IVA;
 - l) attività di amministratore di condominio, limitatamente alla cura dei propri interessi e purché non retribuita.
2. Lo svolgimento degli incarichi non soggetti ad autorizzazione è, comunque, subordinato alla preventiva comunicazione all'Amministrazione regionale, che dovrà escludere l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse.
3. I soggetti destinatari degli incarichi menzionati nel presente articolo devono comunicare al Settore Giuridico del Dipartimento Organizzazione e Personale l'avvenuto conferimento e gli emolumenti percepiti, ai fini degli adempimenti stabiliti dalla vigente normativa.

ART. 5

Criteri per la concessione dell'autorizzazione

1. Gli incarichi di cui all'art. 1 possono essere esercitati, previa autorizzazione, rilasciata dal Settore Giuridico del Dipartimento Organizzazione e Personale, qualora l'incarico da svolgere:
- a) sia di carattere saltuario ed occasionale, definito nella sua natura e nella sua durata temporale e non rechi pregiudizio alle esigenze lavorative del Settore di appartenenza;
 - b) si svolga totalmente al di fuori dell'orario di servizio, non comprometta il buon andamento, non interferisca e non produca conflitto d'interessi, anche potenziale, che pregiudichi l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente con la Regione Calabria;
 - c) non comporti l'utilizzo di mezzi, beni ed attrezzature di proprietà della Regione Calabria;
 - d) non venga effettuato per soggetti pubblici o privati, che siano appaltatori o fornitori della Regione Calabria o titolari e/o richiedenti di concessioni o autorizzazioni regionali, se il dipendente appartiene ad un servizio che in qualche modo è intervenuto nelle fasi del procedimento;
 - e) non venga svolto a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o il settore di assegnazione esercitano funzioni di controllo o di vigilanza.
2. Per sopravvenute esigenze di servizio, adeguatamente motivate, le autorizzazioni possono essere revocate, su richiesta del Dirigente della struttura di appartenenza o del Dirigente Generale se trattasi di Dirigente.

ART. 6

Incarichi esterni autorizzabili

1. Il dipendente, secondo i criteri stabiliti all'art. 5, può essere autorizzato a:
- a) svolgere incarichi a favore di soggetti pubblici o privati in qualità di: docente, perito, arbitro, revisore, consulente o esperto anche in commissioni giudicatrici di concorso;
 - b) richiedere l'iscrizione all'albo speciale dei consulenti tecnici formato presso il Tribunale, ai sensi dell'art. 61 c. p. c.. A tal fine il dipendente deve aver chiesto ed ottenuto l'autorizzazione prima di iniziare ogni singolo incarico di perizia, al fine di accertare l'insussistenza di cause di conflitto d'interessi, anche potenziale, che pregiudichi l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente con la Regione Calabria, nonché il rispetto dei limiti stabiliti all'art. 5;
 - c) iscriversi ad albi professionali, qualora le norme che disciplinano le singole professioni lo consentano, pur rimanendo preclusa l'attività libero-professionale;
 - d) svolgere attività artistiche o sportive senza connotazione di natura professionale, per le quali deve essere richiesta un'autorizzazione preventiva annuale, con l'obbligo di comunicare annualmente le prestazioni svolte ed i compensi percepiti;
 - e) altri incarichi, nel rispetto dei criteri indicati nell'art. 5.

ART. 7**Procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'espletamento di incarichi esterni**

1. L'espletamento di un incarico esterno, non compreso nei compiti e doveri d'ufficio, è subordinato all'istanza dell'interessato, da redigersi su apposito modulo predisposto dal Settore Giuridico del Dipartimento Organizzazione e Personale e contenente i seguenti elementi essenziali:
 - a) dati del dipendente, comprensivi di dati anagrafici, matricola e categoria professionale;
 - b) dipartimento, Settore, Servizio di appartenenza;
 - c) tipologia dell'incarico esterno, decorrenza, durata e compenso anche presunto laddove previsto;
 - d) il soggetto pubblico o privato a favore del quale intende svolgere l'incarico.
2. Il dipendente nell'istanza deve espressamente dichiarare, sotto la propria responsabilità, che:
 - a) l'incarico ha carattere saltuario ed occasionale;
 - b) lo svolgimento dell'incarico non integra esercizio di libera professione;
 - c) non sussistono motivi d'incompatibilità, secondo le indicazioni del seguente regolamento;
 - d) l'incarico verrà svolto totalmente al di fuori dell'orario di lavoro, senza compromettere il buon andamento e senza produrre conflitto d'interessi anche potenziale, che pregiudichi l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente con la Regione Calabria;
 - e) s'impegna ad assicurare il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d'ufficio, a non utilizzare beni, mezzi ed attrezzature dell'Amministrazione regionale per lo svolgimento dell'incarico;
 - f) si obbliga a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta negli elementi dell'incarico, così come sopra indicati.
3. L'istanza, da presentarsi preventivamente rispetto all'espletamento dell'incarico, deve essere corredata:
 - a) dal parere del Dirigente del Settore o del Dirigente Generale del Dipartimento cui rispettivamente il dipendente o il Dirigente è assegnato. Il rilascio del parere è subordinato alla valutazione della compatibilità dell'incarico con le esigenze di servizio ed all'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, che pregiudichi l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente/Dirigente;
 - b) dalla nota di conferimento incarico, redatta dall'ente o soggetto privato.
4. Al fine di verificare le caratteristiche dell'incarico da autorizzare, il Dirigente del Settore Giuridico del Dipartimento Organizzazione e Personale può chiedere ulteriori elementi di valutazione all'interessato o al soggetto a favore del quale la prestazione viene svolta.
5. Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato dal Dirigente del Settore Giuridico, o altro dirigente dallo stesso delegato, del Dipartimento Organizzazione e Personale, entro 30 giorni, decorrenti dalla ricezione dell'istanza.
6. L'autorizzazione all'espletamento dell'incarico è comunicata al richiedente, ferme restando le altre comunicazioni previste dalla normativa vigente.
7. Decorso il termine per provvedere senza l'adozione di un provvedimento espresso, l'autorizzazione s'intende accordata, qualora sia stata richiesta per lo svolgimento di incarichi presso altre amministrazioni pubbliche. In ogni altro caso s'intende negata.

ART. 8**Limiti alla durata degli incarichi**

1. Ogni incarico deve concludersi entro un termine massimo di 12 mesi, eventualmente prorogabili, in casi eccezionali, previa motivazione.

ART. 9**Responsabilità**

1. L'inosservanza delle norme del presente Regolamento, ferma restando la responsabilità disciplinare, comporta l'obbligo del dipendente di versare alla Regione Calabria il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte senza la preventiva autorizzazione o che eccedono i limiti regolamentari.
2. Nel caso di inottemperanza del dipendente l'Amministrazione procederà al recupero delle somme dovute mediante trattenuta sulla retribuzione da effettuarsi a norma di legge.

3. I Dirigenti responsabili della struttura hanno l'obbligo di avviare il procedimento disciplinare nei confronti del personale assegnato alla propria struttura e per il quale siano emersi casi d'incompatibilità, se la sanzione da irrogare va dal rimprovero verbale fino alla sospensione per un massimo di 10 giorni; per le sanzioni di maggiore gravità devono, invece, denunciare l'incompatibilità al Dirigente del Settore Giuridico del Dipartimento Organizzazione e Personale, che provvederà all'avvio del successivo procedimento.

4. L'Amministrazione può effettuare verifiche a campione, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sottoscritte dal dipendente, nonché all'accertamento circa l'osservanza delle disposizioni del Regolamento.

ART. 10

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla disciplina contenuta nella vigente normativa e nel Codice Civile.

ART. 11

Efficacia

1. Il presente Regolamento, che abroga quello previgente, entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 17 Giugno 2013

Scopelliti